

Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici tra la CRUI le Università pubbliche e/o private le Accademie gli Enti di Ricerca le aziende ospedaliere universitarie e gli Enti partecipati e/o vigilati dal MUR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 143/2024 – Verb. 498

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la nota del Responsabile dell’Unità Reti e Sistemi, Ing. Silvio Scipioni, con la quale viene proposta la stipula dell’Accordo per l’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici tra la CRUI, le Università pubbliche e/o private, le Accademie, gli Enti di ricerca, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Enti partecipati e/o vigilati dal MUR;

CONSIDERATO che attraverso il suo operato la CRUI da oltre 10 anni consente per le Istituzioni, in alcuni processi di approvvigionamento, la semplificazione delle procedure di acquisto e il raggiungimento di economie nella gestione dei servizi informatici, rafforzando la posizione contrattuale delle Università e degli Enti aderenti;

CONSIDERATI i risultati ottenuti, grazie alle attività negoziali svolte dalla CRUI, in termini di semplificazione delle procedure di acquisizione, di economicità e accesso a servizi e condizioni altrimenti non disponibili e di terzietà nella procedura di negoziazione, la CRUI ha strutturato quest’attività dotandosi nel 2017 di un Gruppo di lavoro permanente partecipato dagli Atenei, capace di sviluppare le attività in essere e supportare le numerose nuove richieste, con il compito di programmare, gestire e coordinare l’attività negoziale per l’acquisizione delle risorse informatiche;



CONSIDERATO che la partecipazione del CNR all'Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici tra la CRUI, le Università pubbliche e/o private, le Accademie, gli Enti di ricerca, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Enti partecipati e/o vigilati dal MUR, avente ad oggetto la delega conferita dalle Istituzioni alla CRUI a negoziare la stipulazione degli accordi quadro e dei contratti relativi alle esigenze informatiche, dalla fase delle trattative con gli operatori economici a quella della sottoscrizione dei contratti stessi, nonché la loro esecuzione complessiva, inclusi il monitoraggio della fase esecutiva, costituisce un elemento essenziale nello svolgimento delle attività di ricerca;

CONSIDERATO che le Istituzioni sottoscrittrici si impegnano espressamente ad autorizzare la CRUI a gestire le trattative ed a sottoscrivere i contratti in suo conto; conferisce inoltre l'autorizzazione a svolgere l'esecuzione complessiva e la gestione degli stessi, compreso il loro monitoraggio e la gestione, anche operativa, con garanzia di avere per fermo, rato e valido a norma di legge l'operato della CRUI, senza bisogno di ulteriori atti di ratifica e conferma e salva la facoltà di non aderire a specifici contratti;

CONSIDERATO che la finalità che si intende conseguire con il presente Accordo è quella di rendere più rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità sia la gestione complessiva delle procedure di negoziazione e affidamento con gli operatori economici, che la successiva gestione amministrativo contabile, nonché la manutenzione coordinata dei contratti a favore delle Istituzioni aderenti all'Accordo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 512 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che, per quanto attiene all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che queste *“provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”*;

CONSIDERATO inoltre, che per la L. n. 208/2015, all'art. 1 comma 516 si stabilisce che *“Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid”*;

CONSIDERATO che alla CRUI, è stata attribuita dall'ANAC la qualificazione di terzo livello (SF1) per gare di servizi e forniture, senza limiti di importo. ai sensi degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che il CNR, con lettera di accettazione del presente Accordo, attribuisce alla CRUI il compito di qualificare e di adottare le procedure di affidamento più opportune, secondo le condizioni presenti sul mercato di riferimento per le risorse informatiche, di negoziare, sottoscrivere e gestire i contratti nel rispetto della normativa vigente, delegando il ruolo di stazione appaltante a CRUI, la quale si impegna a dar seguito a tutti gli obblighi previsti dall'esecuzione di tale ruolo

(art. 2 dell'accordo), ivi comprese le comunicazioni all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid;

CONSIDERATO che l'Istituzione aderente indica nella lettera di accettazione un Referente per la gestione dei rapporti derivanti dal presente accordo che sarà appositamente autorizzato a rappresentare formalmente l'Istituzione ed autorizzato a firmare gli impegni di spesa e le adesioni ai singoli contratti (Referente di Istituzione);

CONSIDERATO che le Istituzioni aderenti assumono quindi l'impegno di corrispondere a CRUI gli specifici importi necessari affinché la CRUI possa pagare agli operatori economici aggiudicatari quanto da essa dovuto alle scadenze e con le modalità pattuite e concordate con i medesimi alla stipula dei rispettivi contratti;

CONSIDERATO che l'Istituzione si impegna altresì a contribuire alla copertura degli oneri di gestione e sviluppo del presente Accordo ed agli oneri complessivi di gestione delle trattative per il periodo di durata del presente accordo per il tramite del versamento di una quota annuale di adesione. La misura di tale quota è stabilita sulla base della metodologia indicata nella nota allegata all'Accordo (Allegato 1 - Riparto delle quote di adesione) fatta salva la possibilità da parte della Giunta e dell'Assemblea di autorizzare variazioni a tale quota a fronte di comprovati aumenti degli oneri;

CONSIDERATO che tali oneri, per il CNR, consistono nella corresponsione a CRUI, per ognuno dei tre anni previsti dall'Accordo, di un contributo economico pari ad €17.500,00 con riferimento al triennio 2024-2026 con oneri saranno a carico dell'Unità Reti e Sistemi; si fa presente, inoltre, che gli oneri relativi ai contratti futuri e stipulati tramite il presente Accordo saranno a carico delle Strutture che attiveranno i contratti stessi;

CONSIDERATO altresì che, per le Istituzioni aderenti al presente Accordo è fatta salva la possibilità di recedere unilateralmente, per giustificato motivo e di sciogliere consensualmente il presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi dalla data di scadenza annuale del medesimo. Il recesso e lo scioglimento stesso avranno effetto per l'avvenire e non incideranno sulla parte di Accordo già eseguito;

CONSIDERATO che la CRUI e le Istituzioni partecipano inoltre alla definizione del piano dei fabbisogni per le diverse procedure che dovranno essere attivate da CRUI in attuazione del presente Accordo (Allegato 2 – Piano dei fabbisogni);

CONSIDERATO che il presente Accordo ha durata dalla data di stipula al 31 dicembre 2026 e che le Parti si riservano la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, (per 3 anni) il presente Accordo in seguito ad Accordo scritto tra le stesse, previa delibera dell'Organo competente;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Contratti e Partnership – Accordi e Convenzioni della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. n. 324/2024 del 17 aprile 2024, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. n. 0133498 del 19 aprile 2024, relativa alla proposta di stipula dell'Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici, tra la CRUI, le Università pubbliche e/o private, le Accademie, gli Enti di ricerca, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Enti partecipati e/o vigilati dal MUR;

VISTO che sussiste la necessaria copertura finanziaria degli oneri connessi all'Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici tra la CRUI, le Università pubbliche e/o private, le Accademie, gli Enti di ricerca, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Enti partecipati e/o vigilati dal MUR;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale prot. n. 0135717 del 22 aprile 2024;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 24 e 26 aprile 2024 con verbale n. 1783;

CONSIDERATA la necessità di provvedere,

DELIBERA

1. Di autorizzare la stipula dell'Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici tra la CRUI, le Università pubbliche e/o private, le Accademie, gli Enti di ricerca, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Enti partecipati e/o vigilati dal MUR comprensivo dei relativi allegati, qualora tali beni e servizi non siano disponibili o idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;
2. di approvare il versamento dell'importo complessivo di euro 52.500,00 da parte del CNR alla CRUI, ripartito in tre quote pari ad €17.500,00 annue secondo le modalità di erogazione indicate nell'Accordo e nei relativi allegati;
3. il conferimento del mandato alla Presidente del CNR per la sottoscrizione dell'Accordo e facoltà di concertare con la CRUI ulteriori modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di perfezionamento dell'Accordo medesimo.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

LR